Allegato alla D.C.C.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. (DUP) PERIODO 2018/2020. DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

per
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
AFFARI GENERALI E
SEGRETERIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Pietropaolo
Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

- 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 19/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 (allegato A);

Richiamati i seguenti atti che costituiscono allegati al DUP - sezione operativa:

- Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2018/2020 (art. 3, co. 55, L. 24 dicembre 2007 n. 244) approvato con delibera di G.C. n. 17 del 19/03/2018;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 133)) approvato con delibera di C.C. n. in data odierna;;
- Piano triennale del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni 2018/2020 approvato con delibera di G.C. n. 14 DEL 19/03/2018;
- adozione del Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale e adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n in data odierna ;

Visto il parere dell'Organo di Revisione reso con verba	ale n del
---	-----------

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 22 del 07/03/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
- Di dichiarare, con analoga e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.